

Prot. n. 366/2021

Roma, 26 aprile 2021

Oggetto: circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2021 con indicazioni applicative del Decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, cd. DL Riaperture

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento per informarVi che il Ministero dell'Interno, in data 24 aprile u.s., ha diramato una circolare con la quale vengono fornite alle Prefetture territoriali alcune indicazioni applicative ed elementi di chiarimento sulle principali misure innovative del Decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" efficaci – si ricorda – fino al 31 luglio prossimo.

Nella circolare vengono indicati gli elementi significativi di novità introdotti dal D.L. 52/2021 rispetto all'impianto normativo precedente, che riguardano, oltre alle "riaperture", la mobilità tra aree territoriali connotate da un differente scenario di rischio sanitario e l'introduzione di un sistema certificativo, c.d. certificazione verde Covid 19, che attesti l'assenza di patologie derivanti da Sars-Cov 2.

Si tratta di un primo quadro illustrativo relativo alle disposizioni che entreranno in vigore dal 26 aprile p.v., pertanto il Ministero si riserva ulteriori interventi chiarificatori per i profili inerenti le disposizioni di successiva applicazione.

Si riportano i principali contenuti del provvedimento.

1. Spostamenti (art. 1, comma 2 e art. 2, commi 1 e 2)

La circolare ricostruisce il quadro delle regole sugli spostamenti, come emerso dal recente decreto legge, richiamando, in premessa, che la generale proroga al 31 luglio delle misure contenute nel DPCM 2 marzo u.s. ha comportato, anche, la permanenza del limite orario agli spostamenti fissato nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo.

Entrando nel dettaglio, la circolare ricorda che l'articolo 1 comma 2 del decreto legge in commento prevede la cessazione ~~dell'applicazione delle misure anti Covid della zona arancione nei territori~~ della zona gialla e dispone, innovando la previgente disciplina, che **sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo, tra Regioni e Province Autonome delle zone bianca e gialla.**

La circolare evidenzia, inoltre, che, con il D.L. 52/2021, gli spostamenti in entrata e uscita nei territori delle zone arancione e rossa, oltre che per motivi di lavoro urgenza o salute, nonché per i rientri al proprio domicilio, abitazione o residenza, **sono liberamente consentiti alle persone munite di certificazione verde Covid 19**, attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione, ovvero la negatività a test molecolare o antigenico rapido.

In merito alla regolamentazione di tali certificazioni, la circolare rinvia ad apposite indicazioni che potranno essere fornite dal Ministero della Salute, ferme restando, quelle fornite dall'articolo 9 del decreto in commento.

Sempre sul fronte degli spostamenti, la circolare ribadisce che il decreto legge (art. 2, comma 2) ha confermato la possibilità di raggiungere nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno p.v. una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nell'arco orario compreso tra le ore 22:00 e le ore 5:00 del giorno successivo. Tale possibilità nella zona arancione è limitata all'ambito comunale, mentre nella zona rossa è esclusa. A questo proposito, la circolare precisa che gli spostamenti in questione potranno interessare anche Regioni diverse collocate in zona gialla, non precludendo l'eventuale attraversamento di Regioni poste in zona arancione o rossa.

La nota evidenzia, infine, che per effetto del decreto legge in commento, la disciplina di questa tipologia di spostamento è stata modificata innalzando da due a quattro il numero dei soggetti contestualmente abilitati agli spostamenti per visita ed escludendo da tale numero anche i minori di età maggiore di 14 anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale.

2. Attività didattica in presenza (art.3)

Con riferimento alla ripresa dell'attività didattica in presenza, che avverrà secondo le modalità definite dal D.L. 52/2021, la circolare, oltre a ribadire quanto indicato nel Decreto, affronta anche gli aspetti relativi ai trasporti.

L'obiettivo del Decreto è quello di arrivare, nelle zone gialle e arancioni, all'integrale didattica in presenza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Funzionale al conseguimento di tale obiettivo, sarà l'attività dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti previsti dal DPCM 2 marzo 2021, la cui operatività resta confermata.

Nella circolare si sollecita una verifica della adeguatezza dei documenti operativi già adottati rispetto alle disposizioni ora vigenti. Pur considerando sicuramente efficaci gli interventi organizzativi già adottati dalle istituzioni scolastiche, quali l'utilizzo di fasce orarie di ingresso e uscita differenziate, diretti a ridurre l'impatto sul sistema dei trasporti; va tenuto conto anche del fatto che è confermato al 50% il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico, nonché della possibile contestuale ripresa di altre attività interessate all'offerta trasportistica.

3. Attività dei servizi di ristorazione (art. 4)

L'art. 4 del D.L. 52/2021 prevede che, dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo saranno consentite esclusivamente all'aperto anche a cena, rispettando i limiti orari agli spostamenti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati.

La circolare del Ministero precisa sul punto che, per effetto di questa disposizione, il servizio al banco negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto.

La circolare evidenzia inoltre che, restando in vigore le disposizioni del DPCM del 2 marzo che non siano espressamente derogate dal D.L. 52/2020, continuerà ad applicarsi la limitazione contemplata dall'art. 27, comma 1, del citato DPCM secondo cui il consumo al tavolo è previsto per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi.

Restano inoltre confermate le altre disposizioni del citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18 il limite orario entro il quale è consentito l'asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina).

In allegato la circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2021, e per pronto riferimento, il DL.52/2021 con allegati.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

ASSOCOSTIERI
Il Direttore Generale

Avv. Dario Soria
